



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 39 DEL 22/03/2022)

OGGETTO: RICORSO AL TAR DELLA FONDIARIA ESTATE SRL IN ORDINE AL SILENZIO RIGETTO FORMATOSI EX ART.16 C. 3 L.R. N.23/1985 SU ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2022** il giorno **22** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **17:05** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale



COMUNE DI ORISTANO

su proposta del Sindaco;

premessi che:

1. la società ricorrente è proprietaria dei terreni con i sopraelevati fabbricati in Oristano e nel 2014 aveva presentato al Comune un'istanza di accertamento di conformità per la sanatoria di alcune parziali difformità edilizie;
2. con nota in data 10.07.2014 il Dirigente del settore Sviluppo del Territorio comunicava l'avvio del procedimento e chiedeva integrazioni di documentazione con successiva nota del 21.07.2014;
3. con nota del 07.04.2015 il su richiamato dirigente negava l'istanza di accertamento di conformità;
4. al suddetto diniego la società ricorrente contro-deduceva in merito ai motivi espletati nel diniego e chiedeva un provvedimento espresso di risposta;
5. ad oggi la società eccepisce che l'Ente non ha ancora provveduto a pronunciarsi nel merito in quanto, secondo l'art. 16 della L.R. n.23/85, la "richiesta di sanatoria s'intende respinta qualora il sindaco non si pronunci entro 60 giorni" attraverso il c.d. silenzio-rigetto;

visto il ricorso, pervenuto in data 25/02/2016 con prot. n. 10230, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, dall'avvocato Enrico Salone nell'interesse della Fondiaria Estate srl, per l'accertamento della illegittimità e/o annullamento del silenzio-rigetto ex art. 16 della L.R. 23/85 e conseguente condanna del Comune ad accogliere l'istanza di accertamento di conformità presentata;

considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicato quale atto dovuto a seguito della fissazione dell'udienza smaltimento per il 19.05.2022;

vista la documentazione agli atti del Settore Sviluppo del Territorio e il parere espresso del Dirigente sulla possibile sanabilità sulla base di eventuali integrazioni documentali;

vista la nota dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, in data 21.03.2022 prot. n. 18480 del 21/03/2022 con la quale si esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio in quanto atto dovuto per la controversia ormai radicata dinnanzi al TAR e al fine di chiedere allo stesso Tribunale una pronuncia di cessata materia del contendere;

inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza all'autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, dall'avvocato Enrico Salone nell'interesse della Fondiaria Estate srl, per l'accertamento della illegittimità e/o annullamento del silenzio-rigetto ex art. 16 della L.R. 23/85 e conseguente condanna del Comune ad accogliere l'istanza di accertamento di conformità presentata;

acquisito, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dott. Giovanni Mario Basolu;

dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

con votazione unanime palese

delibera

1. di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, dall'avvocato Enrico Salone nell'interesse della Fondiaria Estate srl, per l'accertamento della illegittimità e/o



COMUNE DI ORISTANO

- annullamento del silenzio-rigetto ex art. 16 della L.R. 23/85 e conseguente condanna del Comune ad accogliere l'istanza di accertamento di conformità presentata;
2. di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale dell'avvocatura interna cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo;
 3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, stanti i termini ristretti per la costituzione in giudizio.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO